REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG B2F2BBA613

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e e la Società "xxxxxx" con sede legale in xxxxxx per la fornitura di xxxxxxxxxxx, per l'importo complessivo di Euro xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx/00) (I.V.A. non imponibile.

L'anno xxxxxx, il giorno xx del mese di xxxxxx in Roma, in una sala del Ministero della Difesa – (NAVARM) - (Codice fiscale n. 80213470588), innanzi a me, dott.ssa Emanuela Giuliano Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa – (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, di seguito denominata A.D., non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913, n. 89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARSI

Il Dott. Claudio Pierluigi DE LUCA, Vice Direttore Amministrativo della Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) in rappresentanza dell'A.D., giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali n. xx in data xxxxxx, Registrato dalla Corte dei Conti in data xxxxxx, e per l'altra parte, di seguito denominata la Società, xxxxxxxxxx nato a xxxx(xxxx) il xx/xx/xxxx in qualità di xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxxxxxx(Partita IVA xxxxxxx) come risulta da xxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- con lettera di mandato nr. xxxxxxxxxx prot. nr. xxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx lo Stato Maggiore della Marina, ha conferito mandato a questa Direzione per l'avvio delle attività tecnico-amministrative

finalizzate all'acquisizione di di xxxxxxxxxxxxxx,

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta xxxxxx con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, è stato inviato in data xx/xx/2024 l'invito a presentare offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma online https : // www .acquistinretepa .it, alla seguente Società *(da inserire dopo apertura buste e aggiudicazione)* _____, per la fornitura di di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. in Euro xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx/00) (IVA non imponibile).
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15/11/11 n. 208;
- alla predetta procedura hanno presentato offerta la Società: xxxxxxxxxxxxxxx
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della predetta Società _____ con sede legale in _____ per un importo complessivo di Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx/00);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data xxxxxxx, allegato al contratto;

- in data xxxxxxx è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D. Lgs. 208/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*", valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 "*Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari*" e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15/11/2012 n. 236 "*Regolamento per gli appalti della difesa*", nonché del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile unico del Progetto, di seguito denominato R.U.P., è il Capo della 2ª Divisione *pro tempore* di NAVARM.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 49/2013, l'A.D. individua nel Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOTSOM) di Taranto l'Ente Committente di qui in avanti denominato "E.C.", al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto articolo.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 la Società si impegna a fornire quanto di seguito indicato:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La fornitura sarà articolata come da Annesso n.2 al presente contratto.

Per ciascuno dei lotti, sublotti ed ordini dovrà essere compresa la documentazione di supporto (come dettagliato nella STF) ed i relativi dati di identificazione dei materiali sopraindicati previsti dal sistema di codificazione NATO.

4.2 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura, anche denominata "STF" (Allegato 1) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

4.3 In relazione all'oggetto di fornitura, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

4.4 È fatto obbligo alla società di redigere un ulteriore DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso la società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è pari a Euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx/00) (IVA non imponibile), di cui € *(da inserire dopo aggiudicazione)* (xxxxxxxx/00) per i costi della sicurezza interni all'azienda.

Gli importi dei lotti sono riportati in Annesso n. 5 al presente contratto.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Non applicabile

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato dall'art. 106 e dall'art. 117 del D. lgs. 36/2023, la Società ha presentato la la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria di € xxxxx (Euro xxxxx), rilasciata dalla _____ con sede in _____ Via _____ n__ in data _____ pari

- al 10% dell'importo contrattuale;
- al x% dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO _____ (art 93 c.7 d. lgs.50/2016).

Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D. lgs. 36/2023, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

La durata contrattuale complessiva è di *(da inserire dopo aggiudicazione)* giorni solari a decorrere dalla data di

ricezione da parte della Società della comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito indicate.

8.1 I materiali oggetto di fornitura del presente contratto saranno oggetto di comunicazione, di approntamento alle prove di verifica di conformità, da effettuarsi presso gli stabilimenti della Ditta, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al DEC e al RUP entro i seguenti termini indicati nell'Annesso n. 5 al presente Contratto.

I citati termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione di ogni singolo lotto.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione incaricata della Verifica di Conformità.

I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2 (relativo all'Assicurazione di Qualità), para 4, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.2.1 La Commissione di Verifica di Conformità (organo di verifica incaricato) dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 20 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del sublotto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2.2 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo III, Sezione III e IV del D.P.R. 236/2012(artt. 112/119) oltre alle procedure indicate rispettivamente nell'Allegato Tecnico e nella Specifica Tecnica di fornitura.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte da un'apposita Commissione di Verifica di Conformità nominata dall'E.C, secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione del DEC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati

all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.
In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

8.2.3 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove, la Commissione di Verifica di Conformità propone, tramite il DEC, alla Stazione Appaltante, l'accettabilità o meno delle prestazioni.
Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, la Commissione (organo di verifica incaricato) ha facoltà di concedere un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
Nel caso di rifiuto della fornitura i materiali potranno essere ripresentati dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.2.4 Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati a cura della Commissione incaricata ed inoltrati, tramite il DEC, alla Società per l'accettazione formale e al R.U.P. per conoscenza. In tale verbale dovrà risultare, inoltre, l'eventuale conteggio dei giorni di ritardo rispetto ai termini previsti di approntamento.

8.2.5 Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del Verbale di verifica di conformità, da emettersi a cura della citata Commissione, entro il termine di 30 giorni solari decorrenti.

8.2.6 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il DEC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.2.7 Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà consegnare i materiali presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.3 A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità, con esito positivo e della ricezione dei materiali presso xxxxxxxxxxxxxxxxx il DEC provvederà ad inviare per approvazione al R.U.P. il Certificato di

Verifica di Conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il Verbale di Verifica di Conformità firmato per accettazione dalla Ditta).

Nel citato Certificato il DEC dovrà attestare l'esistenza di tutti gli elementi necessari alle operazioni di presa a carico del materiale e l'avvio di tali operazioni da parte dell'ente E.C..

8.4. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^ Divisione e per conoscenza al DEC ed alla 3^ Divisione di NAVARM, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.5 Il R.U.P. approvato il Certificato di Verifica di Conformità, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^ Divisione di NAVARM.

8.6 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

(da inserire dopo aggiudicazione)

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012, qualora la Società, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

La proroga concessa dall'A.D. alla Società ai sensi del presente articolo, dovrà essere notificata da parte dell'A.D. alla Società a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata della Società entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il

R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora, la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i 6 (sei) mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà la Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

Trova applicazione quanto previsto dall'art.121 comma 1 del D. Lgs. nr.36/2023.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente contratto, l'A.D. può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, nonché 124 del D.P.R. 236/2012.

13.2 L'Amministrazione ha, altresì, diritto di

recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14(PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso, la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro (15) quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo, la Società dovrà tenere aggiornato il

piano temporale dell'impresa e comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica, dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. lgs. 36/2023 sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^ Divisione di NAVARM.

L'A.D. ha la facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro (45) quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, così come previsto all'art. 6 dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestate alla 12^ Divisione di NAVARM. Detta fattura dovrà essere inoltrata, secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredata dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

17.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

100% dell'importo contrattuale di ciascun sublotto secondo le modalità di cui all'art. 8, dopo emissione del Certificato di Pagamento.

17.3 Ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del D. lgs. 231/2002, come modificato dal D. lgs. 192/2012, e ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi della A.D. della difesa, aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura, la quale dovrà

essere emessa successivamente alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.

In caso contrario, il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

17.4 La fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- Numero del Lotto;
- Numero di Repertorio del Contratto;
- Numero del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio del Certificato di Pagamento).

Ai ritardi nei pagamenti, si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

17.5 Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è ammessa l'anticipazione del prezzo pari al 20 %(venti) per cento da calcolare sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione erogata.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata, in sede di liquidazione, nella misura del 20% (venti per cento) dai pagamenti contrattualmente previsti.

Qualora, in seguito ad un attento monitoraggio dell'andamento delle prestazioni richieste nel corso della esecuzione contrattuale, emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione attraverso le modalità indicate dal comma precedente, l'A.D. si riserva la facoltà di innalzare la percentuale di recupero della stessa sui pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle ulteriori prestazioni richiedibili.

Resta inteso, comunque, che l'eventuale conguaglio finale risultante dalla differenza tra l'importo

dell’anticipazione erogata e l’importo totale recuperato dall’A.D., dovrà essere corrisposto dalla Società mediante versamento all’erario, o comunque potrà essere recuperato dall’A.D. mediante escussione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a fronte dell’anticipazione stessa.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 In linea con le prescrizioni dell’articolo 126 del D. Lgs. 36 del 2023, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5‰ (zero/5 per mille) dell’importo del Lotto/Sub-lotto/Ordine a cui l’inadempienza si riferisce, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

18.2 Il ritardo nell’adempimento degli obblighi relativi all’eventuale codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all’applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)

È ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dalla vigente normativa, e secondo le modalità e secondo le modalità contenute nell'allegato "Revisione prezzo" al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n. 367 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati in modalità disgiunta con

ordine di pagamento e mediante accreditamento sul seguente Conto Corrente:

- Conto Corrente bancario dedicato, n° ***** intestato a nome di ***** presso la ***** DEL ***, e il delegato ad operare su di esso è **** ***, C.F. *****.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.
Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Il materiale di fornitura, realizzato e consegnato in aderenza a quanto prescritto nella Specifica Tecnica allegata al contratto, avrà una garanzia di xxx anni (xxxxxxx giorni solari).

In tale periodo la Società si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in

materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16- *ter* del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari

dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11ª Divisione.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in xxxxxxxxx.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna

ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (INTERPRETAZIONI CONTRADDITTORIE)

In caso di interpretazioni contrastanti tra i contenuti del presente Contratto e quelli della Specifica Tecnica complessiva, prevarrà il Contratto.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, alla cui stipulazione si addiviene al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto. In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 29 (FORZA MAGGIORE)

29.1 Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del

ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio; b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale; c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi; d) il cosiddetto factum principis; e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori/subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

29.2 L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che

intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P. ed all'E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite l'E.C..

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C.,

ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

29.3 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società e/o i subappaltatori / subfornitori. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

29.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

ARTICOLO 30 (CONTROVERSIE)

30.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articolo 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

30.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è

competente il Foro di Roma.

30.3 Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La pronuncia del predetto Collegio non assume valore di lodo contrattuale.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. la Società

Ing. *****

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 – Clausola di salvaguardia; ART. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto; ART. 13 – Risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione; ART.17 - Pagamenti; ART. 18 – Penalità; ART. 26 - Obblighi di condotta; ART. 28 – Vincolo contrattuale.

P. la Società.

******

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. De Luca

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Emanuela GIULIANO